

LA TUTELA INAIL DELLE MALATTIE “OCCASIONATE” DAL LAVORO

DAMIANO CORSALINI*

SOMMARIO

1. Il concetto tradizionale di malattia professionale. - 2. Progressiva attenuazione della distinzione tra infortuni e malattie professionali. - 3. Il danno da “costrittività organizzativa”. - 4. Il danno da fumo passivo. - 5. Danno da *over-use* del *mouse*. - 6. Il danno da uso del cellulare. - 7. Conclusioni.

1. Il concetto tradizionale di malattia professionale

La malattia professionale, come noto, si distingue dalla malattia comune perché, mentre questa è indipendente dal lavoro, la prima è tale solo se è in rapporto causale diretto ed efficiente con esso.

In particolare, secondo l’orientamento tradizionale e consolidato (almeno fino a pochi anni fa), per il riconoscimento della patologia come tecnopatia non è sufficiente un semplice rapporto di “occasionalità” con il lavoro, ma è invece indispensabile che sussista un vero e proprio nesso eziologico, “uno stretto rapporto di derivazione causale con la lavorazione svolta”, e ciò anche in caso di patologie non tabellate, “stante l’unicità della nozione di malattia professionale”¹.

Per questo motivo, ad esempio, il Supremo Collegio ha di recente negato l’indenizzabilità di quella che può essere definita come “malattia professionale *in itinere*”, ossia di una patologia (ernia discale) contratta nel corso dei viaggi di andata e ritorno dal luogo di lavoro effettuati con l’auto per molti anni².

Secondo la Corte, in relazione al tragitto lavorativo sarebbe oggetto di copertura previdenziale soltanto il rischio dell’infortunio (art. 2 del T.U. n. 1124 del 1965,

* Dottore in Giurisprudenza.

1 Cfr., da ultimo, S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Padova, 2014, 183 s., specie 188.

2 Cfr. Cass. civ., 9 ottobre 2013, n. 22974 in *Resp. civ. prev.*, 2014, 527 ss., con nota di G. CORSALINI, *Le malattie professionali in itinere*.

da ora “T.U.”, così come modificato dall’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000) e non anche quello della malattia professionale, in quanto il riconoscimento del diritto alle prestazioni per la malattia professionale richiederebbe che la malattia stessa sia stata contratta nell’esercizio o a causa della lavorazione svolta e non sarebbe sufficiente un semplice nesso di occasionalità con il lavoro, come nella diversa ipotesi dell’infortunio sul lavoro.

La decisione della Corte è sicuramente conforme all’orientamento consolidato in materia di distinzione tra infortuni e malattie professionali³, basato proprio sulla diversa formulazione delle norme che prevedono la tutela dei due eventi. Infatti, mentre l’art. 3 del T.U., già richiamato, almeno nel dettato originario, prevedeva la tutela delle patologie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni protette, l’art. 2 del T.U. prevede la protezione degli infortuni quando siano semplicemente occasionati dal lavoro: “*L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni (...)*”.

Sulla scorta di questo orientamento, anche il Consiglio di Stato⁴ ha sostenuto che la causa lavorativa andrebbe interpretata nel senso che la malattia contratta dal lavoratore va tutelata soltanto in presenza del rischio specifico in relazione al quale viene pagato il premio assicurativo; secondo il Giudice amministrativo, quindi, anche quando si tratti di malattie non tabellate, andrebbe sempre verificato se esse siano o meno conseguenti all’esercizio di una delle lavorazioni individuate dall’art. 1 dello stesso T.U. e ritenute lavorazioni “a rischio”.

Il dato normativo, allora, così interpretato, sembrerebbe deporre per una minore protezione accordata alle malattie professionali rispetto agli infortuni, una tutela deteriore forse collegata anche al vizio genetico dell’assicurazione obbligatoria, che è nata appunto esclusivamente per la tutela degli infortuni.

2. Progressiva attenuazione della distinzione tra infortuni e malattie professionali

Questa limitazione della tutela appare comunque non del tutto in linea con l’art. 38 Cost., che sembrerebbe indirizzare il legislatore alla protezione di ogni pregiudizio in cui il lavoratore dovesse incorrere nella sua attività lavorativa, anche se non legato al lavoro da stretto rapporto causale.

3 Cfr. Cass. n. 1356 del 14 febbraio 1997, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1997, II, 26 s.; Cass. n. 5637 dell’8 giugno 1999, in ed.

4 V. sentenza n. 1576 del 17 marzo 2009, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, II, 1042 ss, con nota di G. LUDOVICO, *L’Inail e il mobbing: per Il Consiglio di Stato la parola spetta al legislatore*.

Su questo, del resto, concordano perfino coloro che considerano inevitabile, in base al dato normativo, un'interpretazione rigida del nesso causale⁵; anche di recente, infatti, da parte della dottrina che aderisce all'indirizzo più restrittivo si è sostenuto che "nessuno dubita della necessità di colmare il grave vuoto di tutela derivante dalla più rigorosa eziologia richiesta dalla nozione di malattia professionale rispetto a quella di infortunio sul lavoro"⁶.

Forse, tuttavia, un attento esame degli ultimi orientamenti della giurisprudenza, anche costituzionale, può indurci a ritenere che le differenze di tutela tra infortuni e malattie professionali si sono già notevolmente attenuate e che i tempi sono ormai maturi per un loro sostanziale superamento.

A tal proposito, non va sottovalutato il fatto che, dopo il noto intervento della Corte Costituzionale con la citata e famosa sentenza n. 179 del 1988⁷, l'art. 3 del T.U. è stato profondamente modificato, perché, come noto, la tutela non è più esclusivamente riservata alle malattie comprese nelle tabelle allegate al T.U. e a quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, ma a tutte le patologie delle quali sia comunque provata la "causa di lavoro". Anche da questo punto di vista, l'intervento della Consulta, come fin da subito è stato sottolineato da alcuni, si è sicuramente spinto "fino alle radici del sistema"⁸, perché, appunto, ormai dovrebbero essere protette tutte quelle patologie che abbiano comunque la "causa di lavoro" e non solo quelle che siano state contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni tabellate.

In questo senso, non sembrerebbe contrastare con l'art. 3 del T.U., così come modificato dal Giudice delle leggi, quella giurisprudenza che, nel corso degli ultimi anni, si è sempre più orientata, com'era già avvenuto per gli infortuni, a ricomprendere nella protezione ogni patologia causata dal lavoro in senso lato e, quindi, anche dall'ambiente lavorativo.

Ne è dimostrazione il riconoscimento come tecnopatie del danno da costrittività organizzativa, fumo passivo, uso del mouse e uso del cellulare, malattie che un tempo erano pacificamente considerate extraprofessionali e in quanto tali non meritevoli di tutela.

5 Cfr. G. LUDOVICO, *Mobbing, stress e malattia professionale: l'assicurazione Inail dinanzi ai "nuovi" rischi da lavoro*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2006, 406 s. Più in generale, sulla questione del fondamento costituzionale della tutela Inail, si rinvia alla recente monografia dello stesso G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, 2012, spec. cap. II.

6 V. G. LUDOVICO, in S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., 195.

7 In *Mass. giur. lav.* 1988, 16 ss. con nota di G. ALIBRANDI, *Sistema misto per le tecnopatie dopo la sentenza n. 179/1988 della Corte*.

8 V. G. G. BALANDI, *Le malattie professionali: un quadro normativo in evoluzione*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1989, I, 235.

3. Il danno da “costrittività organizzativa”

Un provvedimento particolarmente coraggioso, volto proprio alla tutela del danno da “costrittività organizzativa”, è rappresentato dalla famosa Circolare Inail n. 71 del 17 dicembre 2003.

In questa Circolare, tra l'altro, si leggeva: “(...) *La posizione assunta dall'Istituto sul tema delle patologie psichiche determinate dalle condizioni organizzativo/ambientali di lavoro trova il suo fondamento giuridico nella sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 e nel Decreto Legislativo n. 38/2000 (art. 10, comma quarto), in base ai quali sono malattie professionali, non solo quelle elencate nelle apposite Tabelle di legge, ma anche tutte le altre di cui sia dimostrata la causa lavorativa. Secondo un'interpretazione aderente all'evoluzione delle forme di organizzazione dei processi produttivi e alla crescente attenzione ai profili di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la nozione di causa lavorativa consente di ricomprendere non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale (siano esse tabellate o non), ma anche quella riconducibile all'organizzazione aziendale delle attività lavorative. I disturbi psichici, quindi possono essere considerati di origine professionale solo se sono causati, o concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell'attività e della organizzazione del lavoro. Si ritiene che tali condizioni ricorrano esclusivamente in presenza di situazioni di incongruenza delle scelte in ambito organizzativo, situazioni definibili con l'espressione costrittività organizzativa*”.

In seguito alla circolare le patologie da cattiva organizzazione del lavoro venivano comunque espressamente considerate dall'Ente come malattie non tabellate, con il conseguente onere, a carico dell'interessato, di dimostrare il nesso tra patologia e lavoro, inteso appunto in senso lato.

Con il riconoscimento del danno da “disfunzione dell'organizzazione del lavoro”, l'Inail aveva quindi aderito a quell'orientamento dottrinario e giurisprudenziale favorevole ad una maggiore estensione dell'ambito di intervento del sistema di protezione sociale, interpretando in senso molto ampio il collegamento tra il danno e l'attività lavorativa.

Questo ampliamento di tutela, con il conseguente aumento delle malattie professionali indennizzabili, che finiva per incidere sui costi delle imprese (che per esso avrebbero dovuto sopportare un aumento del premio assicurativo), non è stato ben accolto dai datori di lavoro, tanto che il provvedimento dell'Inail è stato impugnato dalle associazioni datoriali (Confindustria, A.B.I., ecc.) dinanzi al Tar del Lazio che, con sentenza del 4 luglio 2005 n. 5454, ha ritenuto detto provvedimento illegittimo e lo ha annullato.

La decisione, aspramente criticata da una parte della dottrina⁹, ma da altri ritenu-

⁹ Cfr. s. GIUBBONI, *L'Inail e il mobbing*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2005, n. 3, 561 s.

ta condivisibile¹⁰, è stata appellata dall'Inail, ma il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1576 del 17 marzo 2009¹¹, ha confermato la sentenza di primo grado; il Consiglio di Stato, in particolare, ha accolto la teoria tradizionale e più antica secondo la quale il pregiudizio subito dal lavoratore sarebbe meritevole di protezione soltanto in presenza del rischio specifico in rapporto al quale viene pagato il premio assicurativo¹².

La possibilità di estendere l'ambito di tutela delle tecnopatie, tanto da garantire le prestazioni previdenziali anche alle malattie professionali derivanti dalla generale "organizzazione aziendale delle attività lavorative", richiamata dalla circolare, sempre secondo il Consiglio di Stato, richiederebbe, allo stato, l'intervento del legislatore, che riformuli in senso ampliativo lo stesso art. 1, ma non dovrebbe essere compiuto attraverso una circolare interpretativa, che sarebbe addirittura in contrasto con la stessa sentenza della Corte costituzionale considerata presupposto e fondamento del provvedimento dell'ente.

La decisione del Consiglio di Stato è stata poi seguita da alcuni giudici di merito¹³ ed è stata anche accolta con favore da una parte della dottrina¹⁴, secondo la quale, le difficoltà di ricondurre il danno da "costrittività lavorativa" nell'ambito delle tecnopatie nascerebbero dalla nozione dell'art. 3 del T.U.

Come si è visto, infatti, sulla base di tale norma, almeno nella sua originaria formulazione, la malattia professionale deve essere contratta "nell'esercizio e a causa delle lavorazioni" che, in base all'art. 1 del T.U., delimitano l'obbligo assicurativo, secondo un criterio di maggiore pericolosità. Questo requisito (rapporto di causalità tra malattia e lavorazione protetta), secondo tale orientamento, sarebbe incompatibile con i disturbi da "costrittività organizzativa", avendo questi una causalità estranea alle mansioni svolte.

L'esposizione al rischio specifico delle lavorazioni protette continuerebbe, quindi, a delimitare l'ambito oggettivo della tutela sia per le malattie professionali tabellate, sia per quelle non tabellate, con la sola differenza che per quest'ultime il rapporto di causalità con le fonti di rischio dell'art. 1 del T.U. non sarebbe oggetto di presunzione legale.

La dottrina ormai prevalente, tuttavia, ritiene che la decisione del Consiglio di Stato sia basata su una motivazione anacronistica "perché costituita dalla nozione archeologica del rischio assicurato tipico"¹⁵ e che, come tale, sia contrastante

¹⁰ Cfr. G. LUDOVICO, *La tutela indennitaria delle lesioni derivanti da mobbing*, in *Vessazioni e angherie sul lavoro*, opera diretta da M. PEDRAZZOLI, Bologna, 2007, 187 ss.

¹¹ In *Riv. it. dir. lav.*, 2009, II, 1042 ss, con nota di G. LUDOVICO, *L'Inail e il mobbing: per il Consiglio di Stato la parola spetta al legislatore*; sempre sulla questione, Id., *Mobbing, stress e malattia professionale: l'assicurazione Inail dinanzi ai "nuovi" rischi da lavoro*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2006, 381 ss.

¹² Cfr., tra gli altri, F. PONTRANDOLFI, *Il mobbing e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2002, I, 19 ss.

¹³ Cfr. Trib. Macerata, 5 febbraio 2013 n. 38, ined.

¹⁴ V. G. LUDOVICO, *L'Inail e il mobbing: per il Consiglio di Stato la parola spetta al legislatore; sempre sulla questione*, cit.

¹⁵ V. A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, 2011, 559.

con la nozione di tecnopatia accolta dalla decisione n. 179 del 1988 della Consulta, come sopra si è tentato di chiarire¹⁶.

Ormai, perciò, secondo l'orientamento dominante, seguito anche dall'Inail, la nozione di causa lavorativa consentirebbe di ricomprendere in essa, non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale, ma anche la nocività riconducibile all'organizzazione delle attività lavorative.

Ecco, allora, che pure il pregiudizio derivante dalla cattiva organizzazione del lavoro - voluta e non - può trovare sicuramente spazio nel sistema di protezione sociale.

Per questo, com'è stato autorevolmente affermato, "l'impatto dell'annullamento della circolare dell'Inail sarà probabilmente modesto"¹⁷; infatti, anche a prescindere da detta circolare, la protezione previdenziale del danno da *mobbing* e, più in generale, del danno da "costrittività organizzativa" trova la sua fonte nella stessa disciplina della tutela degli infortuni e delle malattie professionali, almeno così come si è evoluta adeguandosi ai principi costituzionali di ampia protezione del lavoratore.

In sostanza, stando a questo orientamento, il danno da "costrittività organizzativa" non può avere un trattamento peggiore di quello riservato a qualunque altra malattia professionale non tabellata.

Visto che per il riconoscimento di questa tecnopatia si prescinde dalla sussistenza del nesso causale con le attività protette di cui all'art. 1 del T.U., essa può essere considerata come la malattia non derivante dall'esecuzione e a causa delle lavorazioni protette; in questo senso tali patologie possono essere considerate come semplicemente occasionate dal lavoro e per questo considerate in passato come malattie extraprofessionali.

4. Il danno da fumo passivo

La conferma della correttezza dell'impostazione sostenuta dalla dottrina più recente e accolta dall'Inail si è avuta, a distanza di poco tempo dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra, con il riconoscimento, come tecnopatia, del danno da fumo passivo da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3227 del 10 febbraio 2011¹⁸.

Nel caso di specie l'azione nei confronti dell'Inail era stata promossa da un dipendente pubblico che, dopo aver lavorato per oltre trent'anni, per circa cinque

¹⁶ Cfr. S. GIUBBONI, *Il mobbing, l'Inail ed il Consiglio di Stato*, in *Foro it.*, 2009, III, 433; id., *Salute mentale del lavoratore e tutela previdenziale delle malattie professionali*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2010, III, 611 ss.

¹⁷ V. GIUBBONI, *L'Inail e il mobbing*, cit., 571.

¹⁸ In *Riv. inf. mal. prof.*, 2011, n. 1, II, 17 ss., con nota di A. DE MATTEIS, *Rischio ambientale e fumo passivo*; in *Riv. it. dir. lav.*, I, 2012, 205 ss. con nota di M. CUNATI, *Fumo passivo e rendita Inail: il punto della Cassazione*.

ore al giorno, in un locale non areato e aperto al pubblico, insieme ad altro collega fumatore, aveva contratto una malattia professionale consistente in "asma bronchiale intrinseco ed enfisema polmonare". La Corte d'appello competente, riformando la statuizione di primo grado e dopo aver risolto in senso positivo la questione del nesso causale, aveva dichiarato il diritto dell'assicurato alle prestazioni di legge. L'Istituto ha allora impugnato la decisione, prospettando sostanzialmente la questione di diritto relativa alla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 3 del T.U., in ordine all'esatta delimitazione della categoria delle malattie professionali non tabellate, richiamando la decisione della Corte Cost. n. 179 del 1988.

Secondo l'Inail, in particolare, l'opzione ermeneutica seguita dai Giudici di appello, di riconoscimento dell'indennizzabilità della patologia sul presupposto che, a seguito della citata sentenza del Giudice delle leggi, potesse essere qualificata come professionale qualsiasi malattia causata da qualunque rischio comunque connesso al lavoro, si poneva in contrasto con altra opzione ermeneutica, a sostegno della quale è stata appunto richiamata la decisione del Consiglio di Stato n. 1576 del 2009, relativa al danno da "costrittività organizzativa", di cui si è detto. L'Istituto, infatti, ha sottolineato che con questa sentenza erano state ritenute tutelabili come malattie professionali non tabellate anche patologie diverse da quelle elencate nelle apposite tabelle, ma purché esse siano causate dal rischio specifico di una delle lavorazioni indicate nell'art. 1 del T.U.

A fronte di questa prospettazione della problematica, forse volta proprio a verificare se l'impostazione restrittiva accolta dal Giudice amministrativo (in relazione al danno da "costrittività organizzativa") fosse condivisa dalla Suprema Corte, questa, "con grande eleganza istituzionale e senza entrare in polemica con le argomentazioni del Consiglio di Stato"¹⁹, ha condiviso la decisione del Giudice d'appello perché conforme agli approdi ermeneutici di legittimità.

Secondo la Corte di Cassazione, che si è richiamata a suoi precedenti insegnamenti²⁰, infatti, una volta dimostrata la derivazione della malattia da causa di lavoro, in termini di ragionevole certezza e di elevato grado di probabilità, tenendo naturalmente conto delle conclusioni cui era pervenuto il CTU sulla base dell'anamnesi lavorativa e patologica e alla stregua dei più recenti studi epidemiologici, che hanno confermato la stretta correlazione tra l'esposizione al fumo passivo e i sintomi respiratori cronici, la patologia denunciata era stata giustamente ritenuta indennizzabile.

¹⁹ Come ha voluto sottolineare A. DE MATTEIS, *Stress lavoro-correlato e malattie professionali*, in *Mass. giur. lav.*, n.1/2, 38.

²⁰ Cfr., tra le altre, Cass. 5 agosto 2010 n. 18270, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 9, 1186; Cass. 21 giugno 2006 n. 14308, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 6; Cass. 26 maggio 2006 n. 12559, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2007, 1, II, 14 s.; Cass. 11 giugno 2004 n. 11128, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 6; Cass. 13 aprile 2002 n. 5352, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 642.

A differenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nella decisione sopra richiamata, perciò, la Suprema Corte ritiene che tra i fattori di rischio possono altresì essere comprese quelle situazioni di dannosità che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono un rischio specifico per l'assicurato, tra le quali rientra anche il fumo passivo, purché si accerti la protratta esposizione nel luogo di lavoro.

Pure questa decisione, allora, a differenza di quanto è stato sostenuto in uno dei primi commenti alla sentenza²¹, può essere considerata un'autorevole conferma del fatto che l'elemento caratterizzante la tecnopatia non è più la sua derivazione causale da una delle lavorazioni indicate dall'art. 1 del T.U. e dimostra che ciò che conta è, ancora una volta, soltanto il collegamento con il lavoro in senso lato. Il danno da fumo passivo, quindi, in quanto non derivante dalle lavorazioni indicate dall'art. 1 del T.U., può rientrare sicuramente tra le patologie che potrebbero essere definite malattie "paraprofessionali", perché solo occasionate e non causate dal lavoro protetto.

5. Danno da *over-use* del *mouse*

Tra le malattie non propriamente contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni protette, si può forse ricomprendere poi anche il danno da uso del *mouse*. In effetti, come noto, a proposito dei soggetti adibiti a macchine entrate ormai nell'uso comune e presenti in ogni studio professionale ed in ogni ufficio (quali affrancatrici, centraline telefoniche, macchine elettroniche e meccanografiche, terminali, ecc.), se il lavoratore usa il computer viene protetto perché addetto ad una macchina elettrica e quindi per il rischio, pur minimo, di folgorazione. Siccome l'uso della tastiera o del *mouse* non vengono considerati causa di infortunio, o, meglio strumenti pericolosi meritevoli di attenzione, visto che - come si è detto - le tecnopatie godono di tutela riflessa rispetto agli infortuni, seguendo la stretta logica assicurativa, l'eventuale tecnopatia derivante dall'uso di tali appendici del computer non dovrebbe trovare protezione previdenziale.

In realtà, una recente sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila²² testimonia, invece, che qualora il soggetto assicurato riesca a dimostrare il nesso eziologico tra patologia e uso del *mouse*, la giurisprudenza e, forse, l'Inail stesso non pongono problemi all'indennizzo.

In effetti, come si evince dalla motivazione della decisione citata, la questione controversa sembrerebbe essere stata soltanto quella relativa alla sussistenza del nesso causale tra sindrome pronatoria da compressione del nervo mediano e

²¹ Cfr. M. CUNATI, *Fumo passivo e rendita Inail: il punto della Cassazione*, in *Riv. it. dir. lav.*, I, 2012, 205 ss.

²² V. A. AQUILA, 25 marzo 2013 n. 166, in ed.

over-use del *mouse*, mentre in nessuna considerazione è stata presa la questione della tutelabilità previdenziale dell'attività svolta.

La Corte, in particolare, ha condiviso il parere dell'ausiliare di prime cure, che aveva spiegato che si sarebbe trattato di un caso raro di sindrome pronatoria da compressione del nervo mediano dovuta proprio ad un uso eccessivo e prolungato (8-9 ore giornaliere) del *mouse* del computer in posizione di pronazione continua dell'avambraccio; peraltro la Corte ha pure sottolineato che le conclusioni del CTU erano suffragate da una approfondita rassegna di studi condotti a livello europeo sui disturbi muscolo-scheletrici dell'arto superiore, all'esito dei quali alcuni istituti assicuratori stranieri (Danimarca e Olanda) avevano giudicato come professionali proprio le lesioni provocate dal *mouse* del computer.

Pertanto la sentenza impugnata è stata confermata e anche il danno da *mouse* è stato quindi considerato come tecnopatia.

6. Il danno da uso del cellulare

Un'altra sentenza che sembra aderire alla tesi più estensiva è la n. 17438 del 12 ottobre 2012²³, con la quale la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Brescia²⁴ che aveva riconosciuto l'origine professionale di una patologia tumorale che, in base ad autorevoli studi scientifici, era stata verosimilmente causata all'assicurato dalle onde elettromagnetiche emesse dai telefoni cellulari e *cordless*.

Con questa decisione, che - per quanto è dato conoscere - è la prima al mondo in questo senso, anche il danno da uso del cellulare finisce per rientrare a pieno titolo tra le malattie meritevoli di tutela anche se non strettamente causate dall'attività svolta.

L'azione nei confronti dell'Inail era stata promossa da un lavoratore che sosteneva, appunto, di aver contratto una grave patologia tumorale all'orecchio sinistro in conseguenza e a causa dell'uso lavorativo, protratto per molti anni e per diverse ore al giorno, di telefoni cellulari e *cordless*. Le prove acquisite e le indagini medico legali avevano permesso di accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all'uso nei termini indicati del telefono nel corso dell'attività lavorativa, sia all'effettiva insorgenza di un "neurinoma del Ganglio di Gasser" (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino).

In realtà, l'uso del cellulare o del *cordless* non è un'attività espressamente prevista e tutelata dal T.U. e in rapporto alla quale poi viene in qualche modo parametrato il premio assicurativo.

²³ In *Resp. civ. e prev.*, 2013, IV, 1169 ss.; in *Riv. inf. mal. prof.*, 2012, II, 62 ss.; in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, 3, II, 746 s.

²⁴ V. A. BRESCIA 22 dicembre 2009, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 1369 ss.

L'art. 4 del T.U., infatti, indica tra le attività protette l'uso di macchine semoventi, di apparecchi a pressione, di apparecchi e impianti elettrici o termici, ecc., per cui, con un'interpretazione estensiva si è giunti a ricomprendere nella tutela, anche l'adibizione a centri elaborazione dati, ai terminali video, alle telescriventi e perfino ai centralini telefonici²⁵; tuttavia nell'elenco non è certo ricompreso l'uso di cordless e cellulari.

Seguendo l'orientamento della dottrina tradizionale e del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 1576 del 2009, allora, la patologia da uso di tali strumenti non sarebbe indennizzabile.

L'Inail, quindi, come aveva già fatto nel ricorso per cassazione, di cui sopra, relativo alla sentenza relativa all'indennizzabilità del danno da fumo passivo, anche in questa occasione avrebbe potuto sostenere l'assenza del presupposto normativo per la tutela della patologia, richiamando di nuovo l'assunto del Consiglio di Stato. Invece, la difesa dell'Istituto, dopo il chiarimento ottenuto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3227 del 2011, già ricordata, non ha più neanche tentato di negare la professionalità del neurinoma (perché appunto non provocato da una delle lavorazioni di cui all'art. 4 del T.U.) ed ha concentrato le proprie censure sull'assenza del nesso causale tra patologia e attività lavorativa.

Più precisamente e in sintesi, l'Inail ha sostenuto, innanzitutto, che la Corte territoriale avrebbe violato l'art. 3 del T.U., rilevando che, secondo i principi di diritto elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la corretta applicazione della norma suddetta richiederebbe l'accertamento sulla base di dati epidemiologici e di letteratura, ritenuti affidabili dalla comunità scientifica, che l'agente dedotto in giudizio sia dotato di efficienza patogenetica, quanto meno probabile, per la specifica malattia allegata e diagnosticata. Secondo il ricorrente la suddetta relazione causale non poteva dunque essere suffragata dalla personale valutazione dell'ausiliario del giudice, fondata sulla preferenza per taluni dati epidemiologici rispetto ad altri, ma doveva essere supportata da un giudizio di affidabilità dei dati stessi espresso dalla comunità scientifica.

La Corte di Cassazione, invece, ritenendo che la prova fosse stata fornita dall'assicurato in termini di ragionevole certezza (grazie anche al richiamo a studi fatti a livello Europeo), ha confermato la sentenza impugnata.

7. Conclusioni

In conclusione è possibile dire che le situazioni di “costrittività organizzativa”, fumo passivo, uso del cellulare e del *mouse*, non sono situazioni di rischio specifico o attività espressamente previste e tutelate dal T.U. e in rapporto alle quali viene in qualche modo parametrato il premio assicurativo.

²⁵ Cfr. A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., 104 ss.

Il riconoscimento come tecnopatie di queste patologie, che potrebbero forse definirsi "paraprofessionali" o "*worker related*", conferma che ormai conta il rischio del lavoro considerato in sé e per sé e non più soltanto il rischio specifico collegato ad alcune lavorazioni.

È certo, allora, che, con l'indennizzo del danno derivante da situazioni e attività non astrattamente previste come pericolose, si è pervenuti a una radicale estensione della tutela rispetto alla limitazione rappresentata dall'originale formulazione dell'art. 3 del T.U.

Ciò significa pure che può ritenersi ormai superata la pretesa di uno stretto collegamento tra danno e lavorazioni specificamente protette dal T.U., ritenuta invece ancora legittima da attenta dottrina e a cui comunque si è discutibilmente richiamato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1576 del 2009, sopra ricordata. L'Inail stesso, quindi, è giunto a riconoscere una tutela molto ampia, ricomprendente tutti i rischi riconducibili appunto a finalità e condizioni lavorative, anche se non assicurati, con un'apertura che sembra in linea con la volontà dell'ordinamento di estendere le forme di previdenza e di assistenza sociale "a tutti i cittadini che versano in istato di bisogno, sicché risultino coperti tutti i rischi connessi o derivanti dal lavoro qualunque esso sia, nonché tutte le cause di bisogno (...) E ciò anche in osservanza dei principi della solidarietà (art. 2 Cost.), della garanzia del diritto alla salute (art. 32 Cost.), intesa come diritto dell'individuo ed interesse della collettività per l'incidenza che la salute del cittadino-lavoratore in specie ha sull'ordine economico; della tutela del lavoro (art. 4) in tutte le sue forme ed applicazioni; del diritto del cittadino inabile al lavoro ai mezzi di sostentamento adeguati alle esigenze di vita tra l'altro in caso di infortunio (art. 38 Cost.)"²⁶.

Superata l'impostazione tradizionale, secondo cui il presupposto della tutela sarebbe il solo rischio specifico, diretto o indiretto, collegato alla concreta esecuzione del lavoro, secondo alcuni, il concetto di rischio professionale attualmente si estenderebbe fino a ricomprendere ogni pericolo causalmente riconducibile al lavoro, mentre rimarrebbe escluso il solo "rischio generico", non assicurato in quanto gravante sul lavoratore come su ogni altra persona²⁷.

Secondo altri²⁸, come per l'infortunio, così anche per la malattia professionale, ai fini della garanzia previdenziale, ormai, si può addirittura prescindere del tutto dalla professionalità del rischio: sarebbe giunto allora il momento "di far getto del concetto di rischio"²⁹. Proprio perché l'evento, infortunio o malattia professionale, viene protetto in quanto fatto oggettivo che genera un bisogno social-

²⁶ V. Corte Cost. 12 luglio 1985 n. 221, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1986, II, 8.

²⁷ Cfr. Cass. 25 agosto 2005, n. 17334; G. SACCONI, *La prova del nesso di causalità nelle malattie multifattoriali: l'importanza del criterio epidemiologico*, *Riv. giur. dir. lav.*, 2005, 1, 206.

²⁸ Cfr. G. CORSALINI, *Gli infortuni in itinere. Estensione della tutela e risarcimento del danno*, Milano, 2009, 8.

²⁹ Espressione usata nella sentenza della Corte Cost. 7 aprile 1981 n. 55, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1981, II, 71 ss., che però in quella circostanza affermò l'esatto contrario.

mente rilevante, dovrebbe “essere ad esso estraneo il concetto di rischio su cui invece si fondava l’impianto originario del sistema così come previsto nel T.U.: nell’assicurazione obbligatoria (...) il rischio può continuare ad incidere soltanto sull’obbligazione contributiva, anche al fine di incentivare le misure di sicurezza sul lavoro, ma deve perdere ogni rilevanza ai fini della tutela”³⁰.

Del resto, l’indirizzo più favorevole ai lavoratori trova conforto, non solo nelle chiare indicazioni della Carta Costituzionale, ma anche nei più recenti provvedimenti normativi; basti pensare, come si è detto, alla protezione accordata all’infortunio *in itinere*, evento assolutamente indipendente dal rischio in relazione al quale vengono corrisposti i contributi, ed alla tutela di soggetti, come le casalinghe³¹ o gli studenti, che non possono neppure essere considerati lavoratori in senso stretto, per poter affermare che oggi la concezione strettamente assicurativa della tutela Inail sembrerebbe ormai completamente superata nei fatti³².

Al pari di quanto avvenuto nel campo degli infortuni sul lavoro, anche la protezione previdenziale delle malattie professionali ha quindi subito un’importante evoluzione - per lo più di matrice giurisprudenziale - che ne ha esteso significativamente i confini³³.

Per questo motivo, appare più aderente al dettato normativo e ai principi costituzionali quella giurisprudenza che, nel corso degli ultimi anni, si è sempre più orientata, com’era già avvenuto per gli infortuni, a ricomprendere nella protezione ogni danno provocato dal lavoro in senso lato e, quindi, anche dall’ambiente lavorativo.

In altre parole, ritornando alle decisioni sopra richiamate e commentate, la causa di lavoro viene allora giustamente intesa in senso molto ampio, tanto che sono protetti tutti i danni che sono collegati non solo direttamente, ma anche indirettamente all’attività lavorativa.

In fondo, si potrebbe pure sostenere che trovano ormai riconoscimento anche i pregiudizi che il lavoro abbia soltanto agevolato o reso possibili.

In considerazione di questo orientamento, che si va consolidando, provocatoriamente si può quasi giungere ad affermare che il concetto di “causa di lavoro” non appare più così divergente da quello di “occasione di lavoro”, che si ha appunto,

³⁰ V. G. CORSALINI, *Gli infortuni in itinere. Estensione della tutela e risarcimento del danno*, loc. ult. cit.; cfr. anche M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2012, 158 s.; M. PERSIANI, *L’ambito soggettivo di applicazione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2000, I, cit., 12.

³¹ È stato affermato, a questo proposito, che l’introduzione normativa della tutela degli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico rappresenterebbe “l’innovazione più dirompente, e più apertamente contraddittoria rispetto all’imperturbabile continuità nel segno del principio del rischio professionale” (v. s. GIUBBONI, *Le ‘contraddizioni’ dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tra vecchio e nuovo diritto*, in *Dir. lav.*, 2001, 94).

³² Cfr. M. PERSIANI, *L’ambito soggettivo di applicazione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali*, cit.

³³ Sul punto cfr. anche M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, cit., 482 ss. Cfr. pure A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., 505 ss.

come sopra si è detto, non solo quando l'attività lavorativa sia stata causa dell'infortunio, ma anche quando essa abbia appunto favorito il verificarsi dello stesso. Ma se è così, sono forse davvero maturi i tempi per assimilare la tipica eziologia delle malattie professionali a quella più ampia degli infortuni sul lavoro e riconoscere anche le patologie che derivino da attività prodromiche o complementari all'attività lavorativa, tra le quali potrebbe rientrare anche e addirittura il viaggio lavorativo.

La differenza essenziale tra infortuni e malattie professionali consisterebbe allora soltanto nella differente durata della causa dell'evento: appunto "violenta" per gli infortuni e "lenta" per le tecnopatie³⁴.

Non si può sottacere, tuttavia, ad un problema che potrebbe derivare da questo ampliamento di tutela. In effetti, l'allineamento del sistema di protezione degli infortuni e delle malattie professionali ai valori costituzionali e alla missione fondamentale dell'Inail, potrebbe comportare il rischio concreto di una moltiplicazione esponenziale delle richieste di indennizzo; dopo il danno da "costrittività organizzativa", il danno da *overuse* del *mouse*, i tumori da uso del cellulare o da fumo passivo, quante e quali altre patologie potranno giungere a tutela?

Si pensi soltanto alla problematica della possibile estensione della tutela ai lavoratori che, pur non essendo stati adibiti a lavorazioni comportanti l'uso di amianto, durante la loro vita lavorativa sono stati comunque costretti a transitare o soggiornare, per motivi di lavoro, in zone contaminate (es. Casale Monferrato) e a respirare le micidiali polveri; gli oneri a carico dell'Istituto aumenterebbero in misura esponenziale.

In altre parole, con l'ammissione all'indennizzo del danno da lavoro in sé e per sé considerato pervengono al banco di prova tutta una serie di rischi prima sconosciuti nei registri dell'Inail e non si può naturalmente trascurare la conseguente problematica - pur estranea al presente lavoro - derivante dai limiti della tutela previdenziale, soprattutto in relazione alla necessità di contenimento dei costi per le imprese e per il sistema di sicurezza sociale.

RIASSUNTO

L'Autore, esaminando la giurisprudenza degli ultimi anni, rileva che vengono ormai ritenute indennizzabili dall'Inail anche quelle patologie che il lavoro ha soltanto agevolato o reso possibili (si pensi al danno da costrittività organizzativa, da fumo passivo, da uso del cellulare, ecc.). In altre parole, la causa di lavoro viene intesa in senso molto ampio e non sembra più richiesto uno stretto rapporto eziologico tra lavorazione svolta e malattia, tanto che si può forse afferma-

³⁴ In questo senso anche A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., 511.

re che il concetto di “causa di lavoro” non appare più così divergente da quello di “occasione di lavoro”, presupposto per il riconoscimento dell’infortunio. Da qui il passo sarebbe breve per arrivare all’indennizzo anche di quelle patologie che derivino da attività prodromiche o complementari all’attività lavorativa.

SUMMARY

According to the latest legislation in the field of safety and health at workplace, the Author observes Inail considers as professional diseases all those pathologies that the workplace has only facilitated or made possible (mobbing, passive smoke, damage from mobile phone use ...) and provides an allowance to the insured. In other words, the workplace is considered a cause of disease in a large sense. Now the close relationship between disease and work activity isn't required and the concept of “caused by work” is quite similar to the concept of “in the course of the work”, which is a requirement to have the accident or disease recognized. Next step will probably be to pay the insured for diseases they contract while performing activities which are complementary to the main work activity.